

INDICE GENERALE

Parte I Organizzazione del Collegio

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Deliberazione del Regolamento del collegio docenti
- Art. 3 Modifica del Regolamento

Capo II – Componenti del collegio

- Art. 4 Composizione del collegio docenti
- Art. 5 Presidente del collegio
- Art. 6 Ammissione di esperti esterni

Capo III – Articolazioni del collegio

- Art. 7 Articolazione del collegio in commissioni
- Art. 8 Coordinamento delle commissioni
- Art. 9 Costituzione, composizione delle commissioni e gruppi di lavoro
- Art. 10 La delega del collegio

Capo IV – Validità, durata in carico e decadenza

- Art. 11 Validità dell'adunanza del collegio
- Art. 12 Durata in carico e decadenza

Parte II Funzionamento del collegio

Capo I - Convocazione

- Art. 13 Convocazione
- Art. 14 Avviso di convocazione

Capo II – Ordine dei lavori

- Art. 15 Ordine del giorno e trattazione degli argomenti
- Art. 16 Discussione – norme generali
- Art. 17 Verbale del collegio docenti

Capo III – Specificità

- Art. 18 Compiti del collegio

Parte III Deliberazioni

Capo I – Votazioni

- Art. 19 Modalità di votazione
- Art. 20 Votazioni palesi e segrete
- Art. 21 Esito delle votazioni

Parte IV Disposizioni finali e transitorie

- Art. 22 Entrata in vigore
- Art. 23 Diffusione e deposito
- Art. 24 Modifica del Regolamento

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI DELL'I.C. ROVERETO SUD
(a.s. 2007/'08)

Bozza (rivista dopo collegio docenti: i cambiamenti sono sottolineati)

Parte I
Organizzazione del collegio

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. Il funzionamento del collegio docenti è disciplinato dalle norme riportate nel presente Regolamento che si rifà al Testo Unico D. Lgs. 297/'94, alla L.P.5/'06, art. 24 ed allo Statuto della scuola.
2. Attraverso questo Regolamento si intendono tradurre in modo trasparente i principi di uguaglianza, imparzialità e regolarità riportati anche nella Carta dei servizi della scuola.
3. Le norme in esso riportate hanno lo scopo di garantire tra i docenti del collegio un clima positivo e collaborativo, ispirandosi ai principi costituzionali di partecipazione democratica e leale collaborazione.

Art. 2
Deliberazione del Regolamento del collegio docenti

1. Il Regolamento che disciplina i lavori del collegio docenti è deliberato dal collegio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il collegio.

Art. 3
Modifica del Regolamento

1. Il regolamento del collegio docenti può essere modificato dal collegio stesso su proposta di almeno un quinto dei docenti del collegio e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il collegio.

Capo II
Componenti del collegio

Art. 4
Composizione del collegio docenti

1. Il collegio dei Docenti unitario si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico ed è composto da tutti i docenti , con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio nelle scuole dell'istituto per l'anno scolastico di riferimento.
2. Per l'esame di specifiche problematiche il collegio docenti può anche essere articolato per ordine di scuola ed il capo di istituto convoca separatamente i docenti appartenenti ai rispettivi ordini di scuola.

3. Al collegio partecipano con diritto di voto gli assistenti educatori assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato alle dipendenze della P.A.T. .

Art. 5

Presidente del collegio

1. Il collegio è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico che stabilisce l'ordine del giorno.
2. Egli sovrintende alle attività del collegio ed assicura il buon andamento dei lavori facendo rispettare il Regolamento
3. IL dirigente cura le proposte di deliberazione da sottoporre al collegio docenti e dà esecuzione alle delibere approvate

Art. 6

Ammissione di esperti esterni

1. I lavori dell'organo collegiale si svolgono alla presenza esclusivamente dei membri del collegio.
2. Al collegio possono essere invitate persone che svolgono attività amministrativa e/o tecnica (es. il direttore dei servizi amministrativi, i rappresentanti dell'ente locale) o consulenti per progetti e/o proposte varie
3. Nella convocazione del collegio va fatta menzione della eventuale presenza di personale esterno

Capo III

Articolazioni del collegio

Art. 7

Articolazioni del collegio

1. Il collegio dei docenti si può articolare in commissioni, gruppi di lavoro, dipartimenti, aree disciplinari per la realizzazione del progetto di istituto
2. Il collegio docenti si può inoltre articolare in collegio di plesso per la definizione della programmazione di plesso e per aspetti organizzativi e/o didattici che il collegio unitario demanda ai singoli plessi.
3. Le forme di coordinamento previste hanno quale compito la programmazione e la valutazione interna dell'azione educativa a seconda del Piano annuale delle attività deliberato dal collegio

Art. 8

Coordinamento delle commissioni

1. Ogni commissione è guidata da un docente coordinatore, secondo la programmazione del collegio docenti riportata nel Piano annuale delle attività.
2. Il collegio docenti di plesso è presieduto dal dirigente scolastico o da un docente collaboratore da lui delegato.

Art. 9

Costituzione, composizione delle commissioni e gruppi di lavoro

1. Ai gruppi di lavoro/commissioni partecipano docenti individuati dal collegio sulla base di disponibilità dichiarate e sentiti i collegi di plesso.

Art. 10

La delega del collegio

1. Il collegio docenti delega ai gruppi di lavoro/commissioni specifici compiti inerenti la realizzazione del progetto di istituto.
2. Il lavoro delle commissioni viene rendicontato al collegio unitario in itinere ed a fine anno, al fine di informare i docenti circa l'avanzamento dei lavori ed il raggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati.
3. Eventuali decisioni in relazione ai lavori delle commissioni verranno sottoposte al parere del collegio docenti con successive delibere.

Capo IV

Validità, durata in carico

Art. 11

Validità dell'adunanza del collegio

1. Per la validità degli incontri del collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 12

Durata in carico del collegio

1. Il Collegio dei Docenti ha durata annuale, esso si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.
2. Si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità, anche con convocazione straordinaria e secondo la programmazione riportata nel Piano Annuale delle Attività deliberato all'inizio dell'anno scolastico.

Parte II

Funzionamento del collegio

Capo I

Convocazione

Art. 13

Convocazione

1. Il collegio docenti è convocato dal Dirigente scolastico in orario di servizio non coincidente con l'orario delle lezioni.
2. Lo Statuto definisce le eventuali ulteriori modalità di convocazione del collegio docenti.

Art. 14

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.
2. La convocazione deve indicare data, ora, luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. L'affissione all'albo e la registrazione sul protocollo sono adempimenti sufficienti per la regolare convocazione dell'organo collegiale, tuttavia nel periodo di lezione la convocazione del collegio viene inviata ai plessi

Capo II

Ordine dei lavori

Art. 15

Ordine del giorno e trattazione degli argomenti

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascun incontro del collegio costituisce l'ordine del giorno che è a cura del Dirigente. *(L.P. 5/06)*
2. Se fosse necessario prevedere la trattazione di un argomento non previsto all'ordine del giorno, lo stesso verrà inserito previo parere favorevole di tutti i presenti.

Art.16

Discussione – Norme generali

1. Ciascun componente del collegio può prendere la parola ed esprimere il proprio parere su ogni punto posto alla discussione.
2. I docenti che intendono parlare, con alzata di mano, ne fanno richiesta al Dirigente scolastico che coordina la discussione.
3. Il Dirigente, presidente del collegio, considerata esaurita la discussione e sufficiente ai fini della maturazione della volontà collegiale, mette ai voti la proposta.
4. Se le proposte sono più di una il Dirigente stabilisce un ordine secondo criteri oggettivi.

Art. 17

Verbale del collegio docenti .

1. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad un docente da lui designato.
2. Nel verbale del collegio docenti va descritta in forma sintetica la discussione ed il contenuto di ciascuna deliberazione. Su espressa richiesta formulata immediatamente prima o dopo l'espressione del voto possono essere riportate le motivazioni degli astenuti e dei contrari alla deliberazione.
3. Al verbale possono essere allegate relazioni, prospetti riepilogativi o progetti illustrati durante la discussione.
4. La modalità di stesura del verbale deve garantire l'attuazione della normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.
5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente . Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari ed il numero degli astenuti .

Capo III Specificità

Art. 18 Compiti del collegio

1. Il collegio docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, favorisce il coordinamento interdisciplinare, adegua i piani di studio alle esigenze formative, ai piani di studio provinciali ed al contesto socio-economico di riferimento.
2. In particolare il collegio:
 - a) Elabora la parte didattica del progetto di istituto da sottoporre all'approvazione del consiglio di istituto.
 - b) Delibera il piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento professionale .
 - c) Propone al dirigente scolastico i criteri generali per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti.
 - d) Formula l'orario delle lezioni tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto.
 - e) Valuta periodicamente l'andamento complessivo della vita scolastica e dell'azione didattica.
 - f) Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe.
 - g) Adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione.
 - h) Elegge le funzioni strumentali per la realizzazione del progetto di istituto.
 - i) Elegge i rappresentanti dei docenti nel consiglio di istituto.
 - j) Elegge i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente e il nucleo interno di valutazione.
 - k) Programma ed attua iniziative per l'integrazione e l'inclusione di alunni con Bisogni Educativi Specifici e di alunni stranieri.
 - l) Esprime pareri in ordine a tematiche ed iniziative riguardanti l'educazione alla salute e ad ogni altro tipo di educazione.

Parte IV Deliberazioni

Capo I – Votazioni

Art. 19 Modalità di votazione

1. Il dirigente scolastico pone ai voti il provvedimento proposto , invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del docente verbalista e/o dei collaboratori , il dirigente ne proclama il risultato.
3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo docente, purchè immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

Art. 20

Votazioni palesi e segrete

1. Nella votazioni in forma palese i docenti votano per alzata di mano.
2. Le deliberazioni che riguardano persone vanno adottate a scrutinio segreto.

Art. 21

Esito delle votazioni

1. Ogni deliberazione del Collegio docenti si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti , ossia un numero di voti a favore, pari ad almeno la metà più uno dei presenti.
2. I docenti che dichiarano di non partecipare al voto si computano nel numero necessario per rendere legale il collegio.

Parte V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente regolamento abroga le precedenti regolamentazioni ed in particolare le parti riguardanti il collegio docenti riportate nel Regolamento di istituto, approvato il 24 giugno 2004.

Art. 23

Diffusione e deposito

1. Copia del presente regolamento sarà inviata alle varie scuole dell'istituto per l'esposizione all'albo di plesso e sarà portata a conoscenza del consiglio di istituto.
2. Copia del regolamento sarà depositata nella segreteria della scuola a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Istituto Comprensivo “Rovereto Sud”

Regolamento per le modalità di funzionamento
del Collegio Docenti
(art. 24 comma 5 L.P. 5/’06 e SS.MM)

a.s. 2007/’08

